



**PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO,
TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE CENERI LEGGERE (CER 19.01.13)
CIG N. 660592990E**

Chiarimenti

Con riferimento al bando di gara in oggetto, sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla dicitura "servizi analoghi a quelli di gara" previsti quali requisiti di partecipazione dal Disciplinare di gara.

Risposta

Si ritiene che il requisito richiesto possa essere soddisfatto anche attraverso il fatturato conseguito con prestazioni di servizi attinenti il CER oggetto di gara o similari

Sul punto si rileva che sull'argomento si è espresso il Consiglio di Stato (Sez. III, Sent., 25.06.2013, n. 3437), nei seguenti termini:

"Quando in una gara pubblica l'Amministrazione chiede ai concorrenti di documentare il pregresso svolgimento di servizi non identici, ma solo analoghi a quelli oggetto dell'appalto, lo fa per accertare la loro specifica attitudine concorrente a realizzare le prestazioni oggetto della gara; la richiesta è quindi giustificata dall'esigenza di acquisire conoscenza della precedente attività dell'impresa in quanto le precedenti esperienze maturate rappresentano significativi indici della sua capacità di eseguire la prestazione oggetto dell'appalto, ma deve trattarsi di esperienze sufficientemente simili, almeno negli aspetti essenziali e caratterizzanti l'esigenza che la stazione appaltante intende soddisfare con la gara, con la conseguenza che non può essere dilatato il concetto di analogia fino a ricomprendervi qualunque attività non assimilabile a quella oggetto dell'appalto".

Sempre il Consiglio di Stato (Sez. V Sent., 25.06.2014, n.3220) si è così espresso sull'argomento:

"Sotto il profilo del concetto di similarità dei servizi pregressi, deve rammentarsi che i servizi analoghi non significano servizi identici, poiché la formula "servizi analoghi" implica la necessità di ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, elementi che non possono scaturire dal confronto tra le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità economico-finanziaria dal bando, senza quindi fermarsi alla verifica del tipo di contratto in cui tali prestazioni sono inserite.

Pertanto quando la lex specialis di gara richiede di dimostrare il pregresso svolgimento di servizi simili, non è consentito alla stazione appaltante di escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività rientranti nell'oggetto dell'appalto, né le è consentito di assimilare impropriamente il concetto di servizi analoghi con quello di servizi identici, considerato che la ratio di siffatte clausole è proprio quella di perseguire un opportuno temperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche"

Schio, lì 4 aprile 2016